

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 761

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MINUCCI Daria, COLOMBO SVEVO,
COVIELLO, DI BENEDETTO, PINTO, VENTRE, GRAZIANI,
INZERILLO, PERINA, GENOVESE, LAURIA, INNOCENTI, DI
NUBILA, TANI, CREUSO, RABINO, PISTOIA, LEONARDI e
BERNASSOLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 NOVEMBRE 1992

Adeguamento economico e normativo delle pensioni dei
grandi invalidi di guerra plurimutilati

ONOREVOLI SENATORI. - Sentiamo il dovere di riproporre all'attenzione del Parlamento un problema che si trascina da circa mezzo secolo: quello dei grandi invalidi di guerra. Anche se nel frattempo ci sono state leggi che hanno dato un sensibile miglioramento alle loro condizioni, sono ancora irrisolti problemi fondamentali, come quello dei grandi invalidi con due o più superinvalidità. Trattasi di alcune decine di casi che, oltre alla cecità bilaterale assoluta, sono affetti dall'amputazione degli arti superiori o inferiori o dei quattro arti insieme, a cui si aggiungono altre infermità vicarianti come sordità bilaterale, disturbi nervosi, disfunzioni cardiocircolatorie, osteoporosi, artrosi, gravi disturbi all'apparato gastroenterico, varici, eccetera.

Questi grandi invalidi plurimutilati oltre alla normale assistenza in qualsiasi momento del giorno e della notte, per le normali esigenze della vita, necessitano di una quotidiana assistenza sanitaria di tipo infermieristico e fisioterapico a cui vanno aggiunti continui controlli medico-specialistici, che vanno ad assorbire la maggior parte dell'assegno di pensione. Il Parlamento, con la legge n. 533 del 23 settembre 1981, distinse il risarcimento dell'infermità dai costi dell'assistenza e dell'accompagnamento.

Anche il Presidente della Repubblica onorevole Oscar Luigi Scalfaro nel suo messaggio alla Nazione in data 28 maggio 1992 ha messo in evidenza i cittadini «che hanno pagato con la vita o versato il loro sangue per la Costituzione».

Pertanto si propone:

l'istituzione della lettera A/0) da inserire, prima della lettera A), nella tabella E di superinvalidità annessa al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 23 dicembre 1978,

come sostituita dalla tabella E del decreto del Presidente della Repubblica n. 834 del 30 dicembre 1981, e successivamente dalla legge n. 656 del 6 ottobre 1986 e dalla legge n. 422 del 29 dicembre 1990;

modifica dell'articolo 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, come modificato dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 834 del 1981, che ha bloccato l'erogazione dell'assegno di cumulo di cui alla tabella F ai grandi invalidi di guerra amputati ai quattro arti insieme, i quali ne godevano fin dal 1923 (data della fondazione dell'attuale ordinamento giuridico delle pensioni di guerra);

modifica e integrazione dell'indennità di accompagnamento aggiuntiva di cui all'articolo 8 della legge n. 656 del 6 ottobre 1986;

l'adeguamento dell'assegno di cumulo della tabella F, primo capoverso;

l'istituzione di una quattordicesima mensilità in luogo dell'assegno di cure climatiche e termali, fatto salvo dall'articolo n. 57, terzo comma, della legge n. 833 del 1978.

Ai grandi invalidi di guerra con due superinvalidità (cecità bilaterale assoluta e permanente con amputazione delle due mani) quando si accompagna una terza infermità vicariante viene a mancare altra funzione organica. Ciò è riconosciuto nell'ultimo comma della lettera f) dei «Criteri per l'applicazione delle tabelle A e B» di cui alla tabella B del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 834 del 30 dicembre 1981, ma non risarcito.

Altro grave problema rimasto irrisolto è la reversibilità della pensione al coniuge

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

superstite e agli orfani, la quale con la tabella G annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 23 dicembre 1978, e successive modificazioni, è divenuta una cifra dal valore simbolico. A queste donne che condividono tutte le sofferenze del grande invalido di guerra si deve permettere di poter vivere decentemente alla dipartita del coniuge.

Pertanto si propone la concessione nella misura del 60 per cento degli assegni di tabella C, di tabella E e di tabella F, goduti dal grande invalido; stessa cosa dicasi per gli orfani che convivono e coadiuvano all'assistenza del grande invalido, spesso rinunciando alla loro libertà ed al loro avvenire.

L'onere di cui alla presente legge non comporta nessuna spesa aggiuntiva a carico

del Ministero del tesoro, in quanto basta destinare ad essa una piccola parte del residuo, dovuto al naturale decremento della categoria, di cui al capitolo 6171 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993; ed essendo passati circa cinquanta anni dall'ultima guerra raccomandiamo al Parlamento di approvare il presente disegno di legge con sollecitudine, o mantenere saldi i principi della presente proposta per un'eventuale delega al Governo.

Ciò è doveroso riconoscimento per questi benemeriti cittadini che hanno dato tanto alla Patria, ai quali il Parlamento deve riconoscere lo stato di necessità per le loro esigenze di vita e quindi garantire loro una sicurezza economica che gli permetta di vivere degnamente.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Istituzione della lettera A/0 della tabella E
annessa al testo unico delle norme in
materia di pensioni di guerra)*

1. Alla lettera A) della tabella E, concernente gli assegni di superinvalidità, annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, è anteposta la seguente:

«A/0

1) Amputazione degli arti superiori e inferiori fino al limite della perdita delle due mani o dei due piedi.

2) Perdita anatomica o funzionale di quattro arti fino al limite della perdita totale delle due mani o dei due piedi insieme.

Nei confronti dei soggetti portatori delle menomazioni di cui ai numeri 1) e 2) viene erogato un assegno annuo di lire 72 milioni.».

2. Il numero 2) della lettera A) della tabella E annessa al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, è soppresso.

Art. 2.

*(Modifica dell'articolo 16 del testo unico delle
norme in materia di pensioni di guerra)*

1. L'ultimo comma dell'articolo 16 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre

1978, n. 915, come modificato dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è sostituito dal seguente:

«L'assegno di cumulo si aggiunge all'assegno di superinvalidità per cumulo di infermità o mutilazione ed è a sè stante».

Art. 3.

(Indennità di accompagnamento aggiuntiva per i grandi invalidi di guerra ascritti alla lettera A/0 della tabella E del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra)

1. Il comma 1 dell'articolo 8 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, è sostituito dal seguente:

«1. È corrisposta, per far fronte alle loro particolari necessità di assistenza, ai grandi invalidi di guerra affetti da cecità bilaterale assoluta quando è accompagnata da una seconda superinvalidità: amputazione degli arti superiori o inferiori fino al limite della perdita delle due mani o dei due piedi o mancata funzione dei quattro arti insieme o perdita anatomica di essi fino al limite della perdita delle due mani o dei due piedi insieme, una speciale indennità di accompagnamento aggiuntiva, non reversibile, nella misura mensile pari alla somma degli importi dei due assegni di integrazione di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 21 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituito dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successivamente modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 29 dicembre 1990, n. 422».

2. La speciale indennità di accompagnamento aggiuntiva, di cui al comma 1, viene raddoppiata dal 1° luglio 1992.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno efficacia dal 1° gennaio 1985. La differenza degli importi viene liquidata d'ufficio agli aventi diritto.

Art. 4.

(Adeguamento dell'assegno di cumulo di cui alla tabella F, primo capoverso, del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra)

1. Gli importi dell'assegno di cumulo di cui alla tabella F, primo capoverso, annessa al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, da ultimo aumentati ai sensi dell'allegato II della legge 29 dicembre 1990, n. 422, con decorrenza 1° luglio 1992, sono ulteriormente aumentati nella misura del 60 per cento.

Art. 5.

(Istituzione della quattordicesima mensilità)

1. In luogo dell'assegno di cure climatiche e termali, già fatto salvo dall'articolo 57, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per i grandi invalidi di guerra ascritti alla lettera A/0, di cui all'articolo 1 della presente legge, viene istituita una quattordicesima mensilità da liquidarsi nel mese di giugno di ciascun anno di importo pari ad una mensilità, con decorrenza dal 1993.

Art. 6.

(Trattamento economico per le vedove e gli orfani dei grandi invalidi di guerra)

1. Limitatamente alle vedove dei grandi invalidi di guerra ascritti alla lettera A/0 di cui all'articolo 1, con decorrenza 1° luglio 1992, è liquidato d'ufficio, in aggiunta al trattamento spettante, un assegno supplementare nella misura del 60 per cento degli assegni di cui alle tabelle C, E ed F annesse al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, di cui in vita usufruiva il grande invalido. Tale assegno supplementare compete pur-

chè la vedova abbia convissuto con il dante causa e gli abbia prestato assistenza.

2. Agli orfani dei grandi invalidi di guerra di cui al comma 1, che hanno convissuto e prestato assistenza al genitore, al decesso di questi gli viene concesso, a domanda, dal 1° luglio 1992, un assegno pari al 30 per cento degli importi di cui alle tabelle C, E ed F richiamate al comma 1, di cui in vita usufruiva il grande invalido.

Art. 7.

(Integrazione alla tabella E annessa al citato testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra)

1. Alla tabella E, annessa al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, alla lettera E), dopo il numero 5), è aggiunto il seguente: «6) Menomazione all'apparato uditivo di oltre l'80 per cento qualora si accompagni alla perdita anatomica di ambo gli occhi e delle due mani in quanto vicariante».

Art. 8.

(Disposizioni finanziarie e di attuazione)

1. All'onere relativo alla presente legge, valutabile in lire 2.500 milioni, si provvede, per l'anno finanziario 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6171 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

3. I miglioramenti economici di cui agli articoli 1 e 4 sono corrisposti d'ufficio dalle competenti direzioni provinciali del Tesoro che hanno in carico la partita di pensione del grande invalido, a decorrere dal 1° luglio 1992.

4. I miglioramenti di cui alla presente legge beneficiano dell'adeguamento automatico di cui alla legge 10 ottobre 1989, n. 342.